

CENTRALE DI COMMITTENZA (CUC)
in forma associata e convenzionata fra comuni di
SAN DEMETRIO CORONE – SANTA SOFIA D'EPIRO – SAM GIORGIO
ALBANESE – SAN COSMO ALBANESE – VACCARIZZO ALBANESE

**Regolamento per il funzionamento
della centrale di committenza**
in forma convenzionata ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000

I N D I C E

Art.	DESCRIZIONE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
1	Oggetto del regolamento.
2	Funzioni, attività e servizi della Centrale di Committenza.
CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	
3	Regole di organizzazione e funzionamento.
4	Attività di competenza dell'Ente convenzionato e contratti affidabili autonomamente.
5	Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei comuni convenzionati.
CAPO III - DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA	
6	Modalità di acquisizione.
7	Limiti di applicazione.
8	Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia.
9	Svolgimento della procedura del "cottimo fiduciario".
10	Criteri di scelta del contraente.
11	Acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico.
CAPO IV - RAPPORTI FRA GLI ENTI CONVENZIONATI	
12	Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.
13	Dotazione del personale.
14	Commissioni di gara.
15	Strumenti di comunicazione fra gli Enti convenzionati.
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	
16	Recesso.
17	Controversie e contenziosi.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della **Centrale di Committenza (CUC)** secondo il combinato disposto degli artt. 3, comma 34 e 33, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. 12. aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni (in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 della Direttiva n.2004/17/CE e dall'art. 11 della Direttiva n. 2004/18/CE), in esecuzione della **convenzione** stipulata a tal fine fra i comuni aderenti ai sensi e per gli effetti dell'**art. 30** del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo la forma della **gestione associata** del servizio di **Centrale di Committenza** e con delega di funzioni da parte degli enti aderenti a favore del Comune capo-convenzione, al fine di svolgere in modo coordinato le relative funzioni per l'acquisizione, l'appalto e la concessione di lavori, servizi e forniture.

2. In particolare:

- a) l'art. 3, comma 34, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che:
"La «**centrale di committenza**» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.";
- b) l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che: "Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a **centrali di committenza**, anche **associandosi** o consorziandosi";
- c) l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. [nel testo sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*") convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (detto art. 9 reca "*Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento*") e nel testo da ultimo modificato dall' art. 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*")], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114], nonché l'art. 29 della Direttiva n.2004/17/CE e l'art. 11 della Direttiva n. 2004/18/CE, dispongono che "*I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.*";
- d) l'art. 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*")], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede quanto segue:
- **comma 1:** le disposizioni del citato art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. entrano in vigore dal **1° gennaio 2015** per quanto concerne l'acquisizione di beni e servizi e dal **1° luglio 2015** per quanto concerne l'acquisizione di lavori (sono fatte salve le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 e, quindi, già avviate alla data del 19 agosto 2014);
- **comma 2:** le disposizioni del citato art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- **comma 3:** i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad €. 40.000,00.

3. In attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate non si è ritenuto percorribile (sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista dell'opportunità) costituire una Centrale di Committenza mediante un **“accordo consortile”** fra due o più comuni come il comma 3-*bis* dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede in alternativa alle restanti modalità ammesse ed ivi indicate, in quanto:

- per stipulare un **“accordo consortile”** va da sé che occorre previamente costituire (se non già esistente) un apposito **consorzio** ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la gestione associata del servizio di Centrale di Committenza e per il conseguente esercizio associato delle relative funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, ove compatibili;
- **A) Ragioni di natura normativa:** alla luce dei recenti interventi legislativi, tra cui, in particolare l'art. 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) e l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.42, la norma vigente **prescrive ai comuni**, al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, di sopprimere i consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (detta norma prevede di fare salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto); inoltre, l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, disponendo che *“Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi”*, ammette già implicitamente la possibilità di costituire una **Centrale di Committenza** mediante le **forme associative** previste dal vigente ordinamento nazionale in materia di enti locali e, quindi, previa la stipula, fra i comuni aderenti, di una **convenzione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** che fissi i principi per la costituzione e la gestione della CUC (in particolare, la convenzione stipulata fra gli enti aderenti alla **Centrale di Committenza** regola i rapporti per la gestione in modo coordinato ed in **forma associata** delle procedure di acquisto di lavori, forniture e servizi o per la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi ai sensi del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, secondo il modello della **delega** delle relative funzioni a favore del Comune capo-convenzione), con la conseguente gestione associata delle relative funzioni di **“amministrazione aggiudicatrice”** che, sotto il profilo giuridico, sono state delegate in capo al Comune capo-convenzione che agisce in nome e per conto dei restanti comuni associati, i quali potranno/dovranno operare con i propri organici ma in regime associazionistico fra enti locali (il Comune capo-convenzione, a sua volta, deve individuare il funzionario Responsabile della CUC che rappresenta giuridicamente la CUC stessa nelle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori, servizi e forniture);
- **B) Ragioni di opportunità:** l'opportunità di non addivenire alla costituzione di un **“accordo consortile”** fra due o più comuni per lo svolgimento del servizio di gestione in forma consorziata della **“Centrale di Committenza (CUC)”** (in tal caso occorre costituire, come sopra detto, un apposito **consorzio** ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000), qualora fosse ancora giuridicamente ammesso farlo per quanto indicato alla precedente lettera **A**), sta proprio nella proliferazione dei costi da sostenere per la costituzione di detto “consorzio” (andando contro alle più recenti norme che prescrivono il preciso principio del contenimento della spesa pubblica): infatti, per poter costituire un consorzio ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 267/2000 si devono applicare le norme previste per le **aziende speciali** di cui all'art. 114 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili e, quindi, occorre che (dovendo il consorzio essere un ente strumentale dei comuni consorziati ed essere dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e di un proprio statuto da approvare dai consigli comunali dei comuni stessi) sia nominato un consiglio di amministrazione, un presidente e un direttore al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio, oltre a tutte le restanti incombenze ed adempimenti per rendere il consorzio stesso del tutto funzionale ed operativo (assegnazione di personale proprio, esistenza di locali ove espletare la gestione del servizio, redazione dei bilanci, disponibilità di mezzi e macchine proprie, autonomia finanziaria, etc. etc., con tutti i conseguenti **costi gestionali** da sostenere, praticamente impraticabili per le attuali finanze dei comuni).

4. I comuni aderenti alla Centrale di Committenza, quindi, per dare attuazione alle norme richiamate al precedente comma 2, hanno ritenuto giuridicamente ammissibile (peraltro senza alcun incremento dei costi precedentemente sostenuti dai singoli enti) effettuare una **gestione coordinata** ed in **forma associata** del servizio di Centrale di Committenza come sopra specificato (con conseguente delega di funzioni in capo al Comune capo-convenzione) mediante la stipula di una apposita **convenzione** fra i comuni aderenti ai sensi e per gli effetti dell'**art. 30** del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con **D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** (senza dover necessariamente delegare dette funzioni ad una Centrale di Committenza esterna al comune o ad un Soggetto Aggregatore esterno al comune ovvero alla provincia competente per territorio): per garantire l'operatività giuridica e funzionale della CUC i comuni aderenti ed associati a tal scopo hanno individuato il Comune capo-convenzione che agirà in nome e per conto dei restanti comuni associati e che rappresenterà giuridicamente la CUC e, di conseguenza, il funzionario Responsabile della CUC che sottoscriverà i bandi, le lettere di invito a gara e ogni altro atto relativo alle procedure amministrative di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

5. Alla formazione degli atti da porre a base di affidamento o appalto potranno/dovranno partecipare anche gli organici individuati dai comuni aderenti, secondo quanto indicato nella stessa convenzione già stipulata e nel presente regolamento ovvero secondo gli specifici accordi che intercorreranno fra i comuni aderenti.

6. La **convenzione** stipulata fra i comuni aderenti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 ha già stabilito i fini, la durata, le forme di consultazione dei comuni contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie (in funzione delle modalità gestionali e di esercizio posti in essere dai comuni partecipanti all'accordo).

7. La suddetta **convenzione** di gestione in forma associata della CUC potrà anche eventualmente essere modificata e/o integrata prevedendo la costituzione di un ufficio comune che opererà con personale distaccato dai comuni associati, al quale affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche della CUC in luogo delle singole funzioni dei comuni partecipanti all'accordo.

Art. 2 – Funzioni, attività e servizi della Centrale di Committenza.

1. La Centrale di Committenza (CUC) cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a. collaborazione con l'Ente convenzionato ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema degli atti amministrativi e degli elaborati tecnico-progettuali da porre a base di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati ed alle prescrizioni delle vigenti normative in materia di procedure di affidamento e/o di appalto e/o di concessione;
- b. collaborazione con l'Ente convenzionato alla verifica e validazione degli eventuali elaborati progettuali da porre a base di gara;
- c. definizione con l'Ente convenzionato della procedura di gara per la scelta del contraente;
- d. collaborazione con l'Ente convenzionato per la stesura dei capitolati previsti dall'art. 5, comma 7, del Codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto dello stesso Codice dei contratti e del relativo Regolamento esecutivo approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- e. redazione, in collaborazione con l'Ente convenzionato, del capitolato speciale d'appalto o del capitolato d'onori, limitatamente alla parte di procedura amministrativa;
- f. collaborazione, con l'Ente convenzionato, alla stesura dello schema di contratto;
- g. redazione, in collaborazione con l'Ente convenzionato, degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara ed il disciplinare di gara (o la lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate);
- h. eventuale richiesta, in accordo con l'Ente convenzionato, del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP);
- i. definizione, in sintonia con l'Ente convenzionato, sia del criterio di aggiudicazione da adottare (in funzione della tipologia di contratto da stipulare) sia di eventuali ed ulteriori atti aggiuntivi;
- j. nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- k. definizione dell'aggiudicazione provvisoria e definitiva dell'appalto (a seguito dell'espletamento delle suddette prescritte verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da possedere dai concorrenti in gara e dall'aggiudicatario in via definitiva);
- l. adempimenti propedeutici alla stipula del contratto (obblighi di pubblicità e comunicazione, AVCpass);
- m. collaborazione con l'Ente convenzionato per la predisposizione degli elementi tecnico-giuridici necessari alla difesa in giudizio;
- n. trasmissione all'Ente convenzionato del rendiconto finanziario delle eventuali spese sostenute per la procedura di gara, da rimborsare dall'Ente stesso al Comune capo-convenzione;
- o. cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- p. trasmissione all'Ente convenzionato degli elementi informativi oggetto di comunicazione o informazione antimafia ai sensi del LIBRO II - Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia - del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"* (in particolare, ai sensi degli articoli da 82 a 95), in relazione alle imprese partecipanti alle gare.

2. La Centrale di Committenza, inoltre, in presenza di interessi comuni da parte di più amministrazioni pubbliche, potrà svolgere anche procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale di Committenza è operativa presso il Comune di VACCARIZZO ALBANESE, Via Croinusevet, n. 2, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. Gli Enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera o determina di approvazione del progetto da porre a base di gara, verbali di verifica e di validazione degli elaborati progettuali da porre a base di gara, con i relativi documenti tecnico-progettuali completi da porre a base di gara, capitolato speciale d'appalto (o capitolato d'oneri), Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) con indicazione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, schema di contratto d'appalto e qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara (inclusi: complete generalità del R.U.P., telefono, telefax, e-mail dello stesso RUP e dell'Ente convenzionato committente, se diversa dalla PEC da indicare necessariamente). La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

3. La Centrale di Committenza si impegna, entro n. 30 (TRENTA) giorni dalla ricezione degli atti di cui al successivo Art. 4, comma 1, lettera a), c) e d), ad attivare la procedura di gara per l'acquisizione, l'affidamento o l'appalto, dei lavori e/o dei servizi e/o delle forniture che l'Ente convenzionato necessita.

4. La Centrale di Committenza predispone gli avvisi di gara, il bando di gara ed il disciplinare di gara (o la lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate) e tutti gli atti preparatori necessari in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando (o la lettera di invito a gara) sarà sottoscritto dal Responsabile della Centrale di Committenza e dal R.U.P. dell'Ente convenzionato.

5. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare di gara (o della lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate), nonché della modulistica e della determina del Responsabile della Centrale di Committenza di indizione della gara (valida nei confronti dell'Ente

convenzionato, non trattandosi della determina a contrarre da doversi adottare dall'Ente stesso come indicato nel successivo Art. 4) in cui devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi dalla CUC all'Ente convenzionato e i documenti/atti per i quali occorre effettuare la pubblicità legale ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. saranno pubblicati dalla CUC sul sito internet (profilo di committente) del Comune interessato all'affidamento/appalto e della stessa Centrale di Committenza, così come saranno pubblicati, se eventualmente prescritto dalle norme vigenti, nel sito informatico dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. 6 aprile 2001, n. 20 (www.serviziocontrattipubblici.it).

6. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

7. Dopo l'avvenuta definizione dell'aggiudicazione definitiva da parte della Centrale di Committenza, la stessa CUC trasmette al Comune convenzionato committente (per la successiva adozione da parte del Responsabile dello stesso Comune della determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto e/o del contratto):

- a. lo schema di contratto predisposto sulla base dei dati derivanti dall'aggiudicazione definitiva;
- b. gli atti relativi alla procedura di gara compreso l'accertamento dei requisiti della ditta aggiudicataria e degli eventuali concorrenti verificati "a campione" in corso di gara ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato e contratti affidabili autonomamente.

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

- a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
- b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. l'adozione della determina a contrarre prevista dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da predisporre sulla base dello schema predisposto dalla CUC;
- e. la stipula del contratto d'appalto e rogazione del contratto;
- f. l'affidamento della direzione dei lavori;
- g. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- h. la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni e dei dati prescritte/i dall'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006.
- i. monitora l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti.

2. Competono in ogni caso al Comune convenzionato:

- a. l'adozione dell'atto amministrativo relativo all'aggiudicazione definitiva del contratto;
- b. la stipula del contratto e la sua registrazione;
- c. il pagamento del contributo di gara (se dovuto) a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- d. l'illustrazione ai soggetti partecipanti alla gara dei progetti, studi, capitolati d'oneri ecc., messi in gara dalla CUC;
- e. gli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio dei contratti pubblici, richiesta di CIG;
- f. esame e decisione delle eventuali opposizioni/contenziosi conseguenti alla procedura di gara/affidamento;
- g. tutte le fasi esecutive del contratto (direzione lavori, contabilizzazione, collaudi, etc. etc.);

3. L'Ente convenzionato committente può, in ogni caso, attivare **autonome procedure** di acquisto per la fornitura di **beni e servizi** (senza, cioè, alcun obbligo di svolgere la procedura di affidamento del contratto attraverso la Centrale di Committenza) utilizzando gli **strumenti elettronici di acquisto** gestiti da Consip

S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale di riferimento costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), convenzioni quadro, accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione, comunque definiti], essendo sempre ammesse le autonome suddette procedure telematiche di individuazione dei contraenti **fornitori di beni e servizi**, a prescindere dal fatto se l'Ente convenzionato **abbia o meno** una popolazione superiore a **10.000 abitanti**, in ragione del combinato disposto dell'art. 33, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. e dell'art. 23-*ter*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. L'Ente convenzionato ed il R.U.P. avranno, comunque, la facoltà di utilizzare la Centrale di Committenza per l'affidamento dei contratti relativi alle forniture di beni e servizi mediante l'utilizzo dei suddetti strumenti elettronici, previo accordo tra le parti.

4. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 3 (acquisti di **beni e servizi** effettuati autonomamente mediante gli **strumenti elettronici** di acquisto), l'Ente convenzionato committente che al momento dell'adozione della determina a contrattare (prescritta dal combinato disposto dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 192 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) abbia una popolazione **pari o inferiore a 10.000 abitanti**, dovrà necessariamente acquisire o appaltare **lavori, beni o servizi** mediante la Centrale di Committenza, anche se l'importo posto a base di affidamento del contratto sia **inferiore ad €. 40.000,00** IVA esclusa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23-*ter*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

5. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

6. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei comuni convenzionati.

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 10 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e negli artt. 9 e 10 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

3. Per lavori, servizi e forniture fino a 40 mila euro è prevista una procedura semplificata per la quale viene individuato il Referente delegato della CUC che, in ciascun Ente, coincide con il Responsabile di Area o Servizio. Questi darà corso alle procedure previste dai Regolamenti comunali e dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 con adozione di atto finale nell'ambito del procedimento di competenza della CUC, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e sarà delegato all'attività istruttoria in tutte le fasi inclusa l'adozione dell'atto finale in nome e per conto della CUC. In calce ad ogni atto dovrà comparire la seguente scritta: IL REFERENTE DELEGATO CUC- RUP/RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO

CAPO III – DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 – Modalità di acquisizione.

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può avvenire:

- a) in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
- b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese.

2. In entrambi i casi l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P.

Art. 7 – Limiti di applicazione.

1. La Centrale di Committenza opera per gli affidamenti in economia, mediante **cottimo fiduciario**, per importi pari o superiori ad **€. 40.000,00** e fino ad **€. 200.000,00** per la realizzazione di lavori, IVA esclusa (i lavori in economia assunti **in amministrazione diretta** non possono invece comportare una spesa complessiva superiore ad **€. 50.000,00**, IVA esclusa) e per importi pari o superiori ad **€. 40.000,00** ed inferiori all'attuale soglia UE di **€. 207.000,00** per l'acquisizione di servizi e forniture, IVA esclusa.

2. Oltre tali importi massimi non sono ammessi affidamenti in economia e, quindi, la Centrale di Committenza procede con le ordinarie procedure di appalto o di concessione di lavori, servizi e forniture, applicando le vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.

3. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in economia occorrerà, comunque, rispettare i principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento fra i contraenti a cui vengono affidati direttamente i contratti e fra gli operatori economici invitati a presentare offerta per l'affidamento dei contratti mediante procedura negoziata, nonché rispettare le restanti disposizioni contenute nell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nelle relative norme del proprio Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Trovano applicazione i commi 3, 4 del precedente Art. 4, a cui si rimanda.

5. Per i lavori di importo pari o superiore ad **€. 40.000,00** e fino ad **€. 200.000,00** (IVA esclusa), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di **indagini di mercato** ovvero tramite **elenchi** di operatori economici preventivamente predisposti dall'Ente convenzionato o dalla Centrale di committenza.

6. Per i servizi o le forniture di importo pari o superiore ad **€. 40.000,00** ed inferiore all'attuale soglia UE di **€.207.000,00** (IVA esclusa), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di **indagini di mercato** ovvero tramite **elenchi** di operatori economici preventivamente predisposti dall'Ente convenzionato o dalla Centrale di committenza.

7. Le gare informali ed ufficiose possono essere espletate anche per via telematica "on line", con le modalità previste dalla normativa vigente.

8. Nessuna acquisizione di lavori, beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al Capo III del presente Regolamento.

Art. 8 – Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia.

1. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
- h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale

pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzamenti di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi in economia.

4. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento, carta, buste, ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, bandiere, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- l) combustibile per il riscaldamento di immobili;
- m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i giochi, l'arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, rinfreschi, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;

- t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

Rientrano nella fattispecie di cui al comma 4, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
- b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, cellulari;
- c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
- d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, apparecchi per la rete telefonica ed informatica, ecc.)
- e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica).

5. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi o alla prestazione di servizi in economia.

6. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163/2006, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
- d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing, servizi di brokeraggio;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti e assistenza software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
- l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- m) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi; servizi di pubblicazione istituzionale;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;

- o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura, registrazione e sbobinatura;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94 (tra gli altri: raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizia strade, sgombero neve, servizi ambientali ed ecologici, ecc.);
- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- u) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

7. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163/2006:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
- b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
- d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- e) servizi legali;
- f) servizi tecnici;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

8. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia.

Art. 9 – Svolgimento della procedura del “cottimo fiduciario”.

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione da parte del Responsabile della Centrale di Committenza di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Responsabile e aggiornati annualmente. I preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le caratteristiche tecniche e le qualità del lavoro, servizio o fornitura richiesti;
- c) le modalità di esecuzione;
- d) le modalità ed i tempi di pagamento;

- e) le eventuali garanzie, richieste nei limiti di Legge, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o ad avvenuta di regolare esecuzione della prestazione richiesta;
- f) le eventuali penalità e cauzioni qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto in forma di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida;
- g) il prezzo indicativo o a base d'asta;
- h) i criteri di aggiudicazione;
- i) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- j) tutti quegli altri elementi che si rendano necessari per la particolarità del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale si dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. I punti di cui al comma 2 del presente articolo possono anche essere contenuti in un capitolato o in un disciplinare tecnico.

Art. 10 – Criteri di scelta del contraente.

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o secondo la descrizione della lettera d'invito;
 - b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione (prezzo, termine di esecuzione o di consegna, qualità, valore tecnico, assistenza tecnica, valore estetico/funzionale, ecc.), comunque da menzionarsi nella lettera d'invito.

Art. 11 – Acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico.

1. In considerazione che il combinato disposto dell'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (nel testo da ultimo modificato dall'art. 22, comma 8, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114), prescrive ai Comuni aderenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328, su richiesta dei medesimi Comuni la Centrale di Committenza potrà procedere all'acquisizione di beni e servizi in nome e per conto degli stessi (in modo da razionalizzare la spesa da sostenere per l'acquisizione di beni e servizi, migliorare la qualità degli acquisti e ridurre i costi unitari dei beni e servizi da fornire grazie all'aggregazione della domanda), facendo ricorso agli **strumenti elettronici di acquisto** gestiti da Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza regionale di riferimento costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Sarà, in ogni caso, necessaria la presentazione alla CUC della richiesta dei Comuni aderenti al fine di pervenire al preventivo accordo tra le parti, potendo, comunque, gli Enti convenzionati affidare del tutto autonomamente beni e servizi mediante i suddetti strumenti elettronici di acquisto senza l'obbligo giuridico di far espletare le procedure di individuazione del contraente alla Centrale di Committenza, per quanto previsto ed ammesso dall'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif..

CAPO IV – RAPPORTI FRA GLI ENTI CONVENZIONATI

Art. 12 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.

2. Le somme assegnate alla Centrale di Committenza da parte degli Enti convenzionati sono definite, eccezionalmente, facendo riferimento al numero di abitanti residenti, ma di regola individuate nei quadri economici di progetto alla voce "spese generali", fino al valore massimo della percentuale 0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'ammontare degli importi a base d'appalto per lavori, servizi e forniture.

Per ogni procedura di gara saranno poste a carico dell'impresa aggiudicataria somme in misura non superiore all'1,5% dell'importo aggiudicato, da utilizzare per il pagamento della commissione di gara.

La commissione di gara verrà compensata come segue:

- fino ad euro 40.000 *nessun compenso*;
- da euro 40.000 ad euro 300.000 *l'1% sull'importo aggiudicato*;
- da euro 300.000 in poi *lo 0,5% sull'importo aggiudicato*.

3. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.

4. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

Art. 13 – Dotazione del personale.

1. I Comuni assicurano la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 14 – Commissioni di gara.

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza.

2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/responsabile indicato dall'Ente convenzionato appartenente ai comuni convenzionati) e di regola n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico degli Enti convenzionati. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet del Comune di Vaccarizzo Albanese.

Art. 15 – Strumenti di comunicazione fra gli Enti convenzionati.

1. Gli Enti convenzionati si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale di Committenza.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Recesso.

1. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

Art. 17 – Controversie e contenziosi.

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.